

Legge regionale 13 giugno 1983, n.48

Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana.

TITOLO I
PREVIDENZA E ASSICURAZIONE INFORTUNI

ARTICOLO 1
(Istituzione del fondo di previdenza)

E' istituito presso il Consiglio regionale ed a spese dei consiglieri regionali il "Fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Toscana" per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato o ad altri aventi diritto.

Il Presidente del Consiglio regionale ha la rappresentanza legale del fondo.

ARTICOLO 2
(Gestione del fondo)

Il fondo e' amministrato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed e' alimentato:

- a) dai contributi obbligatori a carico dei consiglieri nella misura del 25% dell'indennita' mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale;
- b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, nella stessa misura stabilita per i consiglieri in carica;
- c) dagli interessi maturati, dai frutti degli investimenti e dalle somme comunque introitate;
- d) da un ulteriore contributo obbligatorio a carico dei consiglieri nella misura fissa mensile di Lire 45.000.

ARTICOLO 3
(Contributi previdenziali obbligatori)

I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio alla erogazione dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennita' consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulla indennita' dall'amministrazione del Consiglio regionale. Le trattenute vengono contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1.

ARTICOLO 4 (Contabilita' del fondo)

Il rendiconto annuale della gestione del fondo e' approvato dall'Ufficio di presidenza integrato come previsto dall'art. 2 ed e' portato a conoscenza di tutti i consiglieri regionali e degli altri aventi diritto.

ARTICOLO 5 (Diritto all'assegno vitalizio)

Requisiti di eta' e periodo di contribuzione.

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di eta' ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.

ARTICOLO 6 (Consiglieri invalidi)

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'eta', i consiglieri regionali cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti invalidi in modo totale e permanente, ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza sociale, per cause dipendenti dal mandato stesso.

Restano salvi i diritti alla corresponsione dell'assegno vitalizio per invalidita' gia' riconosciuti alla data dell'entrata in vigore della LR 25 Giugno 1973 n. 34.

ARTICOLO 7 (Accertamento dell'invalidita')

L'accertamento dell'invalidita' di cui al precedente art. 6, e' compiuto, con i criteri vigenti in materia di previdenza sociale, da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale puo' disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

L'assegno vitalizio decorre dal mese successivo al giorno in cui si e' verificata l'invalidita'.

ARTICOLO 8 (Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di invalidita')

Nell'ipotesi prevista dal primo comma del precedente art. 6, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di

contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio e' quello minimo previsto nel successivo art. 12. Qualora gli anni di contribuzione siano piu' di cinque, l'ammontare dell'assegno e' commisurato al numero di anni per i quali i contributi sono stati versati.

ARTICOLO 9 (Contributi volontari)

Il consigliere regionale che ha versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facolta' di continuare, qualora cessi dal mandato, il versamento per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo; l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di eta'.

La stessa facolta' compete agli aventi diritto di cui al successivo art. 14 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio.

La domanda per l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire all'Ufficio di presidenza entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dalla morte del consigliere.

Il consigliere cessato dal mandato per decadenza non puo' esercitare la facolta' di cui al primo comma del presente articolo, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari qualora cessino di corrisponderli sono messi in mora dall'Ufficio di presidenza integrato ai sensi dell'art. 2, con invito a riprendere la contribuzione.

Decorsi inutilmente sei mesi, l'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2, revoca l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 10 della presente legge.

ARTICOLO 10 (Rinuncia ai contributi volontari)

Il consigliere regionale, che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per conseguire il diritto all'assegno vitalizio e che non intenda continuare il versamento dei contributi, ha diritto alla restituzione dei contributi erogati, senza interessi.

La stessa facolta' compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

ARTICOLO 11

(Interruzione dell'assegno vitalizio)

L'elezione al Parlamento nazionale ed europeo o al Consiglio regionale anche di altre regioni del consigliere regionale cessato dal mandato o dei soggetti di cui al successivo art. 14 interrompe il diritto all'assegno vitalizio.

Il primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di interruzione il diritto all'assegno viene ripristinato.

Nel caso di rielezione al Consiglio regionale toscano la nuova contribuzione si considera prosecuzione della precedente.

ARTICOLO 12

(Misura degli assegni vitalizi)

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio e' determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sul 75% dell'indennita' mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale, nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, nelle seguenti misure:

anni di contribuzione	percentuale sull'indennita'
5	30%
6	33%
7	36%
8	39%
9	42%
10 ed oltre	45%

A decorrere dal 1 luglio 1985 l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio e' determinato sull'80% dell'indennita' mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale, nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, nelle seguenti misure:

anni di contribuzione	percentuale sull'indennita'
5	30%
6	34%
7	38%
8	42%
9	46%
10	50%
11	52%
12	54%
13	56%
14	58%
15 ed oltre	60%

La frazione di anno si computa come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

ARTICOLO 13

(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

L'assegno vitalizio e' corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha maturato i requisiti di cui all'art. 5 della presente legge.

Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia gia' in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio e' corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

ARTICOLO 14

(Assegno vitalizio indiretto)

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

- a) del coniuge finche' nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua responsabilita', salvo diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria;
- b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finche' minori dei 18 anni di eta';
- c) dei figli di cui alla lett. b) anche se maggiori dei 18 anni di eta' purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di eta', o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico del consigliere deceduto e che abbiano diritto alla pensione di reversibilita', ai sensi delle norme in materia di previdenza sociale.

Qualora non via siano ne' il coniuge, ne' i figli aventi diritto, l'assegno di reversibilita' spetta ai genitori congiuntamente o al genitore superstite, che siano di eta' superiore a 70 anni o inabili a proficuo lavoro.

Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere.

ARTICOLO 15

(Decorrenza dell'assegno vitalizio indiretto)

I soggetti di cui al precedente articolo hanno diritto all'assegno vitalizio indiretto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del consigliere regionale, indipendentemente dalla sua eta', a condizione che i contributi siano stati versati per almeno cinque anni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio

contributivo sia stato completato ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della presente legge.

ARTICOLO 16

(Assegno vitalizio indiretto in caso di morte per cause di servizio)

L'assegno compete agli aventi diritto, nella misura minima stabilita dall'art. 12 della presente legge, anche se il consigliere regionale deceduto non abbia versato contributi per cinque anni, in caso di decesso avvenuto per cause di servizio.

L'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, verifica se sussistono i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 17

(Condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio indiretto)

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio indiretto devono sussistere alla data del decesso del consigliere regionale; qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio e' revocato.

L'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2, puo' richiedere ai beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto di presentare periodicamente la documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni per il diritto all'assegno.

Ai figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente puo' essere richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui all'art. 7 della presente legge.

ARTICOLO 18

(Documentazione per ottenere l'assegno vitalizio indiretto)

Per la concessione dell'assegno vitalizio indiretto il coniuge del consigliere regionale deve produrre domanda diretta all'Ufficio di presidenza del Consiglio corredata dei seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del coniuge;
- 2) certificato di matrimonio;
- 3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
- 4) stato di famiglia.

Per la concessione dell'assegno vitalizio indiretto a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma del presente articolo deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o, in caso di

incapacità, da chi vi è tenuto ai sensi delle vigenti norme del Codice civile.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
- 2) certificato di nascita dei figli;
- 3) stato di famiglia;
- 4) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata: se inabili, all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dell'art. 7 della presente legge; se studenti, alla presentazione della relativa certificazione.

Le domande per la erogazione dell'assegno vitalizio indiretto devono essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del consigliere.

ARTICOLO 19

(Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto)

L'ammontare dell'assegno vitalizio indiretto al coniuge, ai figli o ad altri aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere regionale nella misura seguente:

- a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: sessanta per cento;
- b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: sessanta per cento, con aumento progressivo nella misura del quindici per cento per ogni figlio, fino ad un massimo del cento per cento;
- c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: sessanta per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del quindici per cento per ogni unità successiva, fino ad un massimo del cento per cento;
- d) negli altri casi: cinquanta per cento.

L'assegno di reversibilità o indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere.

ARTICOLO 20

(Modalità di pagamento dell'assegno vitalizio indiretto)

L'assegno vitalizio indiretto è pagato al coniuge; ove il coniuge manchi, o non abbia diritto all'assegno, è pagato congiuntamente ai figli; nel caso di cui al penultimo comma dell'art. 14, è pagato ai genitori congiuntamente o al genitore

superstite.

ARTICOLO 21

(Investimenti delle disponibilita' del fondo)

L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, integrato ai sensi dell'art. 2, puo' investire le disponibilita' del fondo di previdenza esclusivamente in titoli garantiti dallo Stato o dalla Regione.

ARTICOLO 22

(Soppressione del fondo di solidarieta')

Il fondo interno di solidarieta' previsto dall'art. 23 della LR 25 giugno 1973 n. 34 e successive modificazioni e' soppresso. Tutte le attivita' e le passivita' di detto fondo sono trasferite al Fondo di previdenza di cui all'art. 1 della presente legge.

ARTICOLO 23

(Assicurazione contro gli infortuni)

L'ufficio di presidenza del Consiglio provvede a stipulare una convenzione con idoneo istituto assicurativo per garantire ai consiglieri regionali, per la durata del loro mandato, l'assicurazione contro gli infortuni.

Il costo della relativa polizza e' coperto con trattenute d'ufficio sull'indennita'.

TITOLO II

INDENNITA' DI FINE MANDATO

ARTICOLO 24

(Beneficiari dell'indennita' di fine mandato)

L'indennita' di fine mandato, nella misura di cui all'art. 25 spetta:

- a) ai consiglieri non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura;
- b) ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilita' o per dimissioni, escluso il caso di cessazione dal mandato per decadenza;
- c) agli aventi causa di cui all'art. 14 del consigliere regionale, in caso di suo decesso durante l'esercizio del mandato.

ARTICOLO 25

(Misura dell'indennita' di fine mandato)

La misura dell'indennita' e' stabilita, per ogni anno di mandato

esercitato, in una mensilità dell'indennità lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, fino ad un massimo di 10 mensilità.

Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno si considera come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi, fino alla concorrenza di 10 mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.

L'attribuzione dell'indennità di cui al comma precedente è disposta dall'Ufficio di presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

ARTICOLO 26 (Finanziamento)

L'indennità di cui all'art. 23 è a carico del bilancio del Consiglio regionale.

A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda stabilita per le funzioni di consigliere regionale si applica una trattenuta pari al 5% (cinque per cento) da devolvere al Cap. 24640 della parte entrata del Bilancio regionale che viene istituito col successivo art. 28.

In caso di cessazione del mandato per decadenza il consigliere regionale ha diritto alla restituzione delle trattenute di cui al comma precedente, senza interessi.

L'indennità di fine mandato sarà corrisposta a carico del Bilancio del Consiglio regionale, nel cui preventivo, all'interno del Cap. 10 "Competenze dovute ai membri del Consiglio regionale" figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato "spese per la indennità di fine mandato", previo inserimento in Entrata della partita di cui al comma 2, contenente l'ammontare delle contribuzioni dei consiglieri.

ARTICOLO 27 (Norma transitoria)

Per i consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già esercitato ininterrottamente il mandato per più di 10 anni non si applica il limite massimo di

cui al comma 1 dell'art. 25.

ARTICOLO 28 (Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in L. 200.000.000 si fa fronte con gli stanziamenti previsti al Cap. 100 "Competenze dovute ai membri del consiglio" del bilancio regionale.

Per gli anni successivi la quota a carico della Regione sarà determinata dalla legge di bilancio.

Agli stati di previsione del bilancio di previsione 1983 è apportata la seguente variazione:

ENTRATA

di nuova istituzione

Cap. 24640

Trattenuta del 5% sulle indennità mensili lorde stabilite per le funzioni di consigliere regionale per contribuire al finanziamento della spesa per la indennità di fine mandato (LR 42 AC)	
competenza	46.000.000
cassa	
	46.000.000

SPESA

In aumento

Cap. 100

Competenze dovute ai membri del Consiglio	
competenza	46.000.000
cassa	46.000.000

ARTICOLO 29

La presente legge ha effetto dal 1 maggio 1983.

È abrogata la legge regionale 25 giugno 1973, n. 34 e successive modificazioni.